CAMERA DEI DEPUTATI N. 2281-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **POLIZIO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTUCCI, BATTISTUZZI, POLIZIO, MASTRANTUONO, GORGONI, ROMANO, MACERATINI

Presentata il 19 febbraio 1993

Modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale, concernente la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

Presentata alla Presidenza il 23 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato i difetti del vigente sistema di determinazione del giudice competente nei procedimenti riguardanti i magistrati. Una modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale e delle disposizioni connesse si impone dunque con urgenza, anche in considerazione delle valutazioni esposte dai vertici istituzionali dello Stato e della Corte costituzionale.

Il nuovo sistema proposto supera, sostanzialmente, il meccanismo vigente, fondato su una sorta di « reciprocità » del giudizio che determina, di fatto, potenziali situazioni di scambio fra giudici nel momento della decisione. Infatti il criterio del distretto di Corte d'appello più vicino, attualmente vigente, crea collegamenti stabili ed univoci tra due distretti limitrofi.

Invece, il nuovo sistema si fonda sulla predeterminazione del giudice competente attraverso una serie di correlazioni non tra due ma tra più distretti di Corte di appello; correlazioni risultanti da apposita tabella, che viene allegata al decreto legislativo n. 271 del 1989. La tabella risulta dall'articolo 3 del testo della Commissione.

Il nuovo sistema elaborato dalla Commissione è diverso anche dal sistema inizialmente previsto dalla proposta di legge, rappresentato dal metodo del sorteggio ad opera della Corte di cassazione, per individuare il giudice competente nei procedimenti riguardanti i magistrati. Indubbiamente, il sistema del sorteggio puntava alla massima garanzia di imparzialità. Il sistema prescelto dalla Commissione – ossia quello cosiddetto « tabellare » – ha il pregio di assicurare, però, al massimo grado la certezza e immediatezza nella individuazione del giudice competente.

L'articolo 4 del testo della Commissione, infine, stabilisce l'applicabilità del nuovo sistema anche ai procedimenti in corso, sempre che non sia intervenuta la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente in base alla disciplina precedente.

Si auspica una rapida approvazione della proposta di legge.

Francesco POLIZIO, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al capoverso 1 dell'articolo 1 si richiami anche la qualità di indagato, oltre che di imputato, in riferimento al magistrato interessato dal reato, in armonia con la disciplina recata dall'articolo 3 del provvedimento;

al capoverso 1 dell'articolo 1 si preveda che il giudice competente, nel caso di successivo trasferimento del magistrato, non può essere né il giudice del distretto di nuova destinazione né il giudice del distretto in cui il magistrato ha in precedenza svolto le funzioni;

al capoverso 1 dell'articolo 1 sembra altresì opportuno prevedere che il giudice competente, nel caso di successivo trasferimento del magistrato, non può essere né il giudice del distretto di nuova destinazione né il giudice del distretto in cui il magistrato ha in precedenza svolto le funzioni.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale, concernente la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.	**Nuove norme in materia di competenza per i procedimenti penali riguardanti i magistrati.**
ART. 1.	ART. 1.
1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
« ART. 11 – *(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).* — 1. I procedimenti **penali** in cui un magistrato possa assumere la qualità **di persona sottoposta alle indagini,** di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza, **rispettivamente, del pubblico ministero e** del giudice, ugualmente competenti per materia, appartenenti a circondario individuato mediante sorteggio, con l'esclusione dei circondari appartenenti al medesimo distretto. Procede al sorteggio una sezione penale della corte di Cassazione, designata mediante rotazione periodica semestrale. Il pubblico ministero o il giudice che dichiarano la propria incompetenza ai sensi del presente comma trasmettono tempestivamente gli atti del procedimento penale alla corte di Cassazione per l'assegnazione.	« ART. 11 – *(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).* — 1. I procedimenti in cui un magistrato **assume** la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente **competente** per materia, **che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni; in questo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.**
2. La sezione penale della corte di Cassazione procede al sorteggio in camera di consiglio, secondo le forme di cui all'articolo 127, con ordinanza da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Con l'assegnazione al pubblico ministero o al giudice ritenuti competenti sono considerati risolti anche eventuali conflitti di competenza.	*Soppresso.*

3. I procedimenti **penali** connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità **di persona sottoposta alle indagini,** di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato ai sensi dei commi 1 e 2 ».

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato **a norma del comma 1 ».**

ART. 2.

1. L'articolo 1 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – ***(Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).*** **— 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, l'individuazione del distretto nel cui capoluogo ha sede il giudice competente per i procedimenti riguardanti i magistrati avviene in base alla tabella A allegata al presente decreto legislativo ».**

ART. 3.

1. Alle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella A, di cui all'allegato I alla presente legge.

ART. 2.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a tutti i procedimenti **ed i processi** in corso, salvo che sia già stata pronunziata sentenza nel giudizio di appello.

ART. 4.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a tutti i procedimenti in corso, **per i quali non sia già intervenuta la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente in base alla disciplina precedente.**

ART. 3.

1. Il pubblico ministero o il giudice di primo grado o di appello, nella cui cancelleria si trovano gli atti dei procedimenti o dei processi penali in cui un magistrato possa assumere o abbia assunto la qualità di persona sottoposta alle indagini, di im-

ART. 5.

Soppresso.

putato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, dichiara con ordinanza la propria incompetenza e trasmette gli atti alla corte di Cassazione, che provvede ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Gli atti delle indagini preliminari già svolti possono essere utilizzati entro i limiti di cui al comma 3 dell'articolo 54 del codice di procedura penale.

1. *Identico.*

ALLEGATO I
(v. articolo 3)

TABELLA A

TABELLA DEGLI SPOSTAMENTI DI COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI UN MAGISTRATO ASSUMA LA QUALITÀ DI IMPUTATO OVVERO DI PERSONA OFFESA O DANNEGGIATA DAL REATO

Da Roma a Perugia;
da Perugia a Firenze;
da Firenze a Genova;
da Genova a Torino;
da Torino a Milano;
da Milano a Brescia;
da Brescia a Venezia;
da Venezia a Trento;
da Trento a Trieste;
da Trieste a Bologna;
da Bologna ad Ancona;
da Ancona a l'Aquila;
da l'Aquila a Campobasso;
da Campobasso a Bari;
da Bari a Lecce;
da Lecce a Potenza;
da Potenza a Catanzaro;
da Cagliari a Palermo;
da Palermo a Caltanissetta;
da Caltanissetta a Catania;
da Catania a Messina;
da Messina a Reggio Calabria;
da Reggio Calabria a Catanzaro;
da Catanzaro a Salerno;
da Salerno a Napoli;
da Napoli a Roma.